



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 382
Riunione del... = 6. SET. 2016..



F.I.Ba.

Federazione Italiana Badminton

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PARTE PRIMA**TITOLO PRIMO****DISPOSIZIONI****GENERALI****Articolo 1 – Doveri ed obblighi**


- 1.1 Le associazioni sportive affiliate (A.S.A.) ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali, nonché dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva.
- 1.2 Le A.S.A. ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione.
- 1.3 L'A.S.A. ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici e comunque, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente regolamento.
- 1.4 I tesserati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.

Articolo 2 – Responsabilità diretta

- 2.1 L'ignoranza o l'errata interpretazione dello statuto, dei regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, nonché dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI e del Codice della Giustizia Sportiva non possono essere invocate a nessun effetto.
- 2.2 Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
- 2.3 Le A.S.A. sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Rispondono, altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori. Rispondono, inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta della forza pubblica comporta in ogni caso un aggravamento della sanzione. La responsabilità oggettiva dell'A.S.A. sussiste anche nell'ipotesi di violazione delle norme antidoping da parte di soggetti allo stesso tesserati.
- 2.4 I dirigenti legali rappresentanti delle A.S.A. sono corresponsabili, sino a prova contraria, a titolo di dolo o di colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile alle A.S.A. medesime.

Articolo 3 – Obbligo di denuncia e collaborazione

- 3.1 Gli organi federali e gli ufficiali di gara sono tenuti a segnalare al procuratore federale le violazioni dello statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.



- 3.2 Chiunque altro, anche non tesserato, abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo regolamento può farne denuncia al procuratore federale.
- 3.3 La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità di colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
- 3.4 Le A.S.A ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.

Articolo 4 – Principio del risultato conseguito sul campo

- 4.1 Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
- 4.2 Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

TITOLO SECONDO CODICE DISCIPLINARE CAPO I – INFRAZIONI

Articolo 5 – Infrazioni disciplinari e tentativo di infrazioni

- 5.1 L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente regolamento.
- 5.2 L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Articolo 6 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

- 6.1 I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.Ba. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
- 6.2 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad accettare la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo ed a rispettarne i provvedimenti. Per i rapporti di natura meramente patrimoniali che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, le parti possono devolvere la controversia ad un arbitrato, come disciplinato dai successivi artt. 116 e seguenti.
- 6.3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 7 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

- 7.1 Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione inibitiva da 3 mesi ad un anno.

Articolo 8 – Rifiuto di presentazione personale e di atti

- 8.1 Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia per essere sentito o di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione inibitiva da 3 a 6 mesi.
- 8.2 Si applica la sanzione inibitiva da 6 mesi ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

Articolo 9 – Illecito sportivo

- 9.1 Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale costituisce illecito sportivo.
- 9.2 Commette illecito sportivo anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione ovvero per la partecipazione alle assemblee federali ovvero per l'assunzione di incarichi federali.
- 9.3 Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
- 9.4 Commette illecito sportivo, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
- 9.5 L'illecito sportivo è punibile con sanzione inibitiva per il tesserato e l'A.S.A. da 3 mesi fino alla radiazione e per l'A.S.A. responsabile anche con l'esclusione dal campionato a squadre o dalla coppa Italia in corso e da quelli successivi, fino ad un massimo di 4.
- 9.6 Le A.S.A. sono ritenute responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'A.S.A. o dei propri tesserati, da altri soggetti.
- 9.7 Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare con qualunque mezzo rapido e certo il procuratore federale.

Articolo 10 – Doping

- 10.1 Il doping costituisce infrazione disciplinare, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti.
- 10.2 La definizione di doping ed il procedimento disciplinare in materia sono contenuti nel regolamento per l'attività antidoping.

Alessandro Cherubini

- 10.3 Nel medesimo regolamento sono previste e punite le violazioni delle norme antidoping.
- 10.4 L'efficacia delle sanzioni per i casi di doping adottate dalla Federazione italiana badminton si estende a tutte le Federazioni sportive nazionali e alle discipline associate.

Articolo 11 – Manifestazioni atipiche

- 11.1 Le manifestazioni agonistiche atipiche o le cosiddette esibizioni, non espressamente previste dal regolamento delle gare, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
- 11.2 Ai trasgressori (A.S.A. ospitanti, organizzatori, collaboratori) sono irrogate sanzioni inibitive o pecuniarie, anche cumulativamente.

Articolo 12 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari degli organi giudicanti

- 12.1 L'A.S.A. ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitiva da 3 mesi ad un anno.

Articolo 13 – Commutazione delle sanzioni pecuniarie

- 13.1 L'A.S.A che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato di giorni 15 è assoggettata alla sanzione inibitiva prevista nel successivo articolo 19.
- 13.2 La sanzione pecuniaria fino ad euro 50,00 viene commutata in una sanzione inibitiva di giorni 90; oltre ad euro 50,00 la sanzione inibitiva è aumentata di ulteriori 15 giorni per ogni 25,00 euro o frazione di essi.
- 13.3 Scaduto il termine assegnato per il pagamento, senza che questo sia avvenuto, il procuratore federale adisce il giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza, con ricorso da notificarsi all'A.S.A interessata. Il giudice tiene l'udienza per la conversione, dandone comunicazione all'A.S.A. interessata. Il provvedimento del giudice è impugnabile al giudice di appello.
- 13.4 L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta commutazione ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 81.

Articolo 14 – Violazione del vincolo sportivo

- 14.1 L'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica o quella amatoriale da più A.S.A. è punito con la sanzione inibitiva da 3 mesi ad un anno.
- 14.2 Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Articolo 15 – Fatti influenti sulla regolarità delle gare

- 15.1 Se una A.S.A. si rende responsabile di fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento del gioco nel corso di un torneo o di un incontro a squadre o che ne abbiano impedito la regolare

effettuazione, viene deferita al giudice unico competente e al procuratore federale per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari dell'organo di giustizia competente.

- 15.2 Se l'infrazione di cui al comma precedente è commessa da un singolo tesserato il giudice arbitro, a seconda della gravità, esclude o espelle il tesserato e deferisce al procuratore federale per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari dell'organo di giustizia competente.

Articolo 16 – Intemperanze dei sostenitori

- 16.1 In un incontro a squadre, se l'A.S.A. ospitante è responsabile, anche oggettivamente, di atti di intemperanza da parte del pubblico presente, il giudice arbitro, ove una temporanea sospensione del gioco non risolva la situazione, può arrivare alla sospensione definitiva deferendo nel contempo l'A.S.A. al procuratore federale che, compiuta l'indagine e sulla base delle risultanze, deciderà se deferire o meno l'A.S.A. al competente organo di giustizia per l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 17 – Aggressione od offesa ad un ufficiale di gara

- 17.1 Chi aggredisce o tenta di aggredire un ufficiale di gara è punito con la sanzione inibitiva da 6 mesi fino alla radiazione.
- 17.2 Chi offende un ufficiale di gara è punito con sanzione inibitiva da 3 mesi ad un anno.

Articolo 18 – Altre infrazioni

- 18.1 È soggetta alle sanzioni previste dal presente regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

CAPO II – SANZIONI

Articolo 19 – Sanzioni principali: elencazione

- 19.1 Le sanzioni principali a carico delle A.S.A. sono, in ordine di gravità:
- a) la deplorazione;
 - b) l'ammenda;
 - c) la perdita di una o più partite in un incontro intersociale;
 - d) la perdita dell'incontro intersociale;
 - e) la squalifica del campo;
 - f) la penalizzazione di punti in classifica;
 - g) l'esclusione dal campionato o dal torneo a squadre;
 - h) la non assegnazione o revoca di un titolo;
 - i) la sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - l) la radiazione dell'A.S.A.
- 19.2 Le sanzioni principali a carico dei tesserati sono, in ordine di gravità:
- m) l'ammonizione;
 - n) l'ammonizione con diffida;

- o) l'esclusione dalla gara;
- p) l'espulsione dalla manifestazione;
- q) la non assegnazione o revoca di un titolo;
- r) la sospensione del tesserato agonistico;
- s) la sospensione a termine da qualsiasi attività;
- t) l'inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- u) la radiazione del tesserato.

19.3 Per sanzioni espulsive si intendono quelle previste alle lettere l) e u); per sanzioni inibitive quelle previste alle lettere i), r), s) e t); per sanzioni sportive quelle previste alle lettere c), d), e), f), g), o), p) e q); per sanzione pecuniaria l'ammenda; per sanzioni riprovaive quelle previste alle lettere a), b), m) e n).

Articolo 20 – Sanzioni accessorie: elencazione

- 20.1 Le sanzioni accessorie a carico delle A.S.A. sono:
- a) l'indennizzo;
 - b) lo scioglimento del vincolo sportivo;
 - c) la perdita del deposito cauzionale;
 - d) l'esclusione dai rimborsi federali;
 - e) l'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso.
- 20.2 Le sanzioni accessorie a carico dei tesserati sono:
- f) l'inibizione a termine a rivestire la maglia della nazionale;
 - g) l'inibizione a termine a svolgere funzioni di responsabile di squadra;
 - h) l'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore della nazionale;
 - i) l'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore di una squadra;
 - j) l'interdizione a termine dalle cariche federali.
- 20.3 Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere f), g), h), i), e j); per sanzioni sportive quelle previste alle lettere b) ed e) e per pecuniarie quelle previste alle lettere a), c) e d).
- 20.4 Le sanzioni principali sono inflitte dall'organo di giustizia con provvedimento; quelle accessorie conseguono di diritto alla sanzione, come effetti disciplinari di essa.

Articolo 21 – La deplorazione

- 21.1 La deplorazione è un'espressione di biasimo verso l'A.S.A, rivolto a mezzo di comunicato ufficiale con espresso invito, per l'avvenire, di evitare di ripetere i comportamenti non altrimenti sanzionati la prima volta.

Articolo 22 – L'ammenda

- 22.1 L'ammenda consiste nell'obbligo del pagamento alla F.I.Ba., da parte di una A.S.A, di una somma di denaro nei termini fissati dall'organo di giustizia.
- 22.2 La misura minima dell'ammenda è di 25,00 euro, la misura massima di 500,00 euro.

Articolo 23 – Perdita di una o più partite in un incontro intersociale

- 23.1 Nell'ambito di un incontro intersociale la perdita di una o più partite di singolare o di doppio consiste nell'attribuzione della vittoria all'avversario con il massimo punteggio, qualunque sia stato il risultato effettivo.

Articolo 24 – Perdita dell'incontro intersociale

- 24.1 La perdita dell'incontro intersociale consiste nell'attribuzione della vittoria alla squadra avversaria con il massimo punteggio, qualunque sia stato l'effettivo risultato.
- 24.2 La sanzione della perdita dell'incontro intersociale può essere applicata anche ad ambedue le squadre che hanno disputato o che dovevano disputare l'incontro.

Articolo 25 – Squalifica del campo

- 25.1 La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare od ospitare sui propri campi campionati o tornei a squadre per un periodo determinato.
- 25.2 Conseguente a tale sanzione l'obbligo di giocare gli incontri intersociali casalinghi su un campo, indicato dall'organo federale competente all'organizzazione, localizzato fuori dal comune nel quale ha sede effettiva l'A.S.A. punita.
- 25.3 La squalifica del campo può essere irrogata fino ad un massimo di un anno; in tal caso, per il periodo stabilito, la società punita non può disputare alcun campionato sul proprio campo di gioco.
- 25.4 Nella squalifica del campo per gare in caso di mancata disputa, o di mancata omologazione, per qualsiasi motivo, delle gare svoltasi in conformità del disposto dei commi precedenti non si deve ritenere scontata la sanzione.
- 25.5 La squalifica del campo che non può essere scontata, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui è stata irrogata deve essere scontata nell'anno sportivo successivo.
- 25.6 Ogni maggiore spesa derivante da tale sanzione va a carico della società punita, compresa quella che eventualmente grava sulla società avversaria; spesa questa che sarà recuperata, d'ufficio, sugli eventuali rimborsi federali della società punita.

Articolo 26 – La penalizzazione di punti in classifica

- 26.1 La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più punti già conseguiti da una squadra o da un giocatore nell'ambito di un campionato o di un torneo a squadre con formula a gironi.
- 26.2 L'organo di giustizia stabilisce in quale anno sportivo deve essere scontata la sanzione in modo da conseguire gli effetti per i quali viene irrogata.

Articolo 27 – Esclusione dal campionato o dal torneo a squadre

- 27.1 L'esclusione dal campionato o dal torneo a squadre consiste nella perdita, con il massimo punteggio, di tutti gli incontri disputati e da disputare o nel divieto di disputare un determinato campionato o torneo a squadre.

- 27.2 L'esclusione può essere estesa anche all'anno successivo.
- 27.3 Quando si tratti di esclusione dal campionato o dal torneo a squadre, esclusi quelli giovanili, si applicano a carico delle A.S.A. anche le sanzioni accessorie.

Articolo 28 – La non assegnazione o revoca di un titolo

- 28.1 La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un giocatore o di una squadra.

Articolo 29 – La sospensione a termine da qualsiasi attività

- 29.1 La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'A.S.A. ad organizzare qualsiasi manifestazione, a partecipare a qualsiasi campionato o torneo a squadre o attività federale nel periodo di validità della sanzione.
- 29.2 Alla sospensione conseguono anche le sanzioni accessorie a carico dell'A.S.A.

Articolo 30 – La radiazione dell'A.S.A.

- 30.1 La radiazione consiste nella cessazione dell'appartenenza dell'A.S.A. alla Federazione.
- 30.2 Alla radiazione conseguono le sanzioni accessorie previste per l'A.S.A.
- 30.3 L'A.S.A. radiata viene segnalata al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

Articolo 31 – L'ammonizione

- 31.1 L'ammonizione consiste nel biasimo rivolto a mezzo comunicato ufficiale a carico di tesserato con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Articolo 32 – L'ammonizione con diffida

- 32.1 L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo rivolta a mezzo comunicato ufficiale a carico di tesserato con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Articolo 33 – La esclusione dalla gara

- 33.1 La esclusione dalla gara comporta la perdita della partita in corso.

Articolo 34 – L'espulsione dalla manifestazione

- 34.1 L'espulsione dalla manifestazione comporta, oltre alla perdita della partita in corso, l'eliminazione dalle altre gare della stessa manifestazione.

Articolo 35 – La sospensione del tesserato

- 35.1 La sospensione consiste nella sospensione dall'attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo determinato.
- 35.2 La sospensione che non può essere scontata nell'anno sportivo corrente, viene scontata nell'anno sportivo successivo anche nel caso di cambiamento di A.S.A.
- 35.3 Alla sospensione possono seguire, a discrezione dell'organo giudicante, le sanzioni accessorie dell'inibizione a rivestire la maglia della nazionale, a svolgere funzioni di responsabile o di accompagnatore di squadra.

Articolo 36 – La sospensione a termine da qualsiasi attività

- 36.1 La sospensione consiste nell'inibizione per il tesserato a svolgere una o più attività federali fino al massimo di un anno.
- 36.2 Alla sospensione seguono le sanzioni accessorie dell'inibizione a rivestire la maglia della nazionale, a svolgere funzioni di responsabile di squadra, a svolgere funzioni di accompagnatore della nazionale o di una squadra di A.S.A. per un periodo di tempo anche superiore a quello della sanzione principale.

Articolo 37 – Provvedimenti cautelari. Rinvio

- 37.1 I provvedimenti cautelari sono disposti dagli Organi di Giustizia competenti ai sensi del successivo art. 96.
- 37.2 Gli eventuali periodi di sospensione cautelare già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Articolo 37 bis – Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi

- 37bis.1 La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale federale. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Articolo 38 – Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali

- 38.1 La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.
- 38.2 L'inibizione perpetua può essere relativa ad una o a tutte le cariche.

Articolo 39 – La radiazione del tesserato

- 39.1 La radiazione consiste nel ritiro della tessera federale e nella cancellazione dall'albo dei tesserati con conseguente cessazione dell'appartenenza alla Federazione.

Articolo 40 – L'indennizzo

- 40.1 L'indennizzo consiste nell'obbligo a carico di una A.S.A. di corrispondere alla Federazione una somma di denaro per aver rinunciato alla disputa di una gara o di una manifestazione.
- 40.2 L'indennizzo è sanzione accessoria a quella principale di perdita della gara per rinuncia alla stessa.
- 40.3 L'entità dell'indennizzo è la seguente: in serie A da euro 150,00 ad euro 450,00; in serie B e C da euro 100,00 ad euro 300,00; in serie D da euro 50,00 ad euro 150,00.

Articolo 41 – Lo scioglimento del vincolo sportivo

- 41.1 Lo scioglimento del vincolo sportivo consiste nella risoluzione del rapporto instaurato all'atto del tesseramento fra l'A.S.A. ed i suoi tesserati.

Articolo 42 – La perdita del deposito cauzionale

- 42.1 La perdita del deposito cauzionale consiste nell'incameramento da parte della Federazione del deposito cauzionale ove esso sia costituito a garanzia della partecipazione o organizzazione dell'attività sportiva ufficiale.

Articolo 43 – L'esclusione dai rimborsi federali

- 43.1 L'esclusione dai rimborsi federali consiste nella perdita del diritto ai rimborsi eventualmente previsti annualmente dalla Federazione, a titolo di contributo, per le spese dell'attività agonistica ufficiale sostenute dall'A.S.A.

Articolo 44 – L'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso

- 44.1 L'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso consiste nel divieto, a carico dell'A.S.A., di svolgere attività ufficiale nell'anno sportivo in cui è applicata la sanzione principale da cui consegue.
- 44.2 Nel caso di attività agonistica già portata a termine, la sanzione opera con l'esclusione dell'A.S.A. punita dalle classifiche definitive dei vari campionati a cui ha partecipato e conseguente perdita dei diritti sportivi conseguenti.



Articolo 45 – L'inibizione a termine a rivestire la maglia della nazionale

- 45.1 L'inibizione a termine a rivestire la maglia della nazionale comporta l'esclusione, a carico del tesserato per un tempo non superiore ad un anno, dalle squadre nazionali di qualsiasi categoria.

Articolo 46 – Inibizione a termine a svolgere funzioni di responsabile di squadra

- 46.1 L'inibizione a termine a svolgere funzioni di responsabile di squadra comporta il divieto per il tesserato di esercitare tali mansioni nella manifestazione in corso o per un periodo determinato, non superiore ad un anno.

Articolo 47 – L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore della nazionale

- 47.1 L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di tecnico o di dirigente accompagnatore della nazionale comporta il divieto per il tesserato di esercitare tali mansioni nella manifestazione in corso o per un periodo determinato, non superiore ad un anno.

Articolo 48 – L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore di una squadra

- 48.1 L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di tecnico o di dirigente accompagnatore di squadra di A.S.A. comporta il divieto per il tesserato di esercitare tali mansioni nella manifestazione in corso o per un periodo determinato, non superiore ad un anno.

Articolo 49 – L'interdizione a termine dalle cariche federali

- 49.1 L'interdizione a termine dalle cariche federali priva il punito della facoltà di assumere cariche o incarichi in seno alla Federazione per un tempo non superiore ad un anno.
- 49.2 Se irrogata ad un dirigente in carica, la sanzione ne comporta l'immediata sospensione.
- 49.3 L'interdizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche.

Articolo 50 – Durata delle sanzioni accessorie

- 50.1 Quando la norma stabilisce che la condanna comporta anche una sanzione accessoria e la durata di questa non sia espressamente determinata dall'organo giudicante, la sanzione accessoria ha una durata uguale a quella della sanzione principale; tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite stabilito per ciascuna sanzione accessoria.

CAPO III – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 51 – Criteri per la determinazione delle sanzioni

- 51.1 L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
- 51.2 Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
- 51.3 La qualifica di dirigente federale o di A.S.A., di responsabile di squadra, di giudice arbitro, di arbitro, di allenatore, di istruttore deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di ufficiale di gara.
- 51.4 Le ammende non possono essere determinate in misura inferiore ad euro 25,00 ed in misura superiore ad euro 500,00 per l'A.S.A.
- 51.5 Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a 7 giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 anni.
- 51.6 Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
- 51.7 Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni, anche cumulabili, riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
- a) non attribuzione all'A.S.A. dei voti previsti dall'articolo 12 dello statuto per l'attività agonistica in questione;
 - b) non attribuzione di punteggi utili all'A.S.A ed al tesserato per classifiche e graduatorie;
 - c) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo; confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione alle competizioni.
- 51.8 Per le violazioni delle norme antidoping l'organo giudicante deve irrogare le sanzioni previste nel regolamento antidoping, salvo il cumulo eventuale con altre diverse e più gravi.

Articolo 52 – Recidiva

- 52.1 Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
- 52.2 La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei 5 anni dalla condanna precedente;
 - c) e la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
- 52.3 Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.



- 52.4 Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere fino alla metà e nei casi previsti sub a) e sub b) può essere fino a due terzi; nel caso in cui alla lettera c) può essere da un terzo a due terzi.
- 52.5 In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
- 52.6 Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
- 52.7 La contestazione della recidiva è obbligatoria.

Articolo 53 – Circostanze aggravanti

- 53.1 In caso di particolare gravità del dolo della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione è aggravata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - aver danneggiato persone o cose;
 - aver agito per futili motivi;
 - avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione;
 - aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Articolo 54 – Concorso di circostanze aggravanti

- 54.1 Se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
- 54.2 Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Articolo 55 – Circostanze attenuanti

- 55.1 La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- aver reagito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;



Alessandro Cherubini

- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

Articolo 56 – Concorso di circostanze attenuanti

- 56.1 Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
- 56.2 Quando ricorre un sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Articolo 57 – Valutazione delle circostanze

- 57.1 Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenuti insussistenti.
- 57.2 Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 57.3 Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate solo riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Articolo 58 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

- 58.1 L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
- 58.2 Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
- 58.3 Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

CAPO IV – CAUSE DI ESTINZIONE

Articolo 59 – Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni

- 59.1 Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
 - a) prescrizione;
 - b) amnistia.
- 59.2 Sono cause di estinzione delle sanzioni:

- a) indulto;
- b) grazia.

59.3 I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 60 – Prescrizione

60.1 Le infrazioni si prescrivono nei termini e con le modalità di cui al successivo Articolo 107.

60.2 Gli illeciti da doping si prescrivono in 8 anni.

Articolo 61 – Amnistia

61.1 Competente alla concessione dell'amnistia è il consiglio federale.

61.2 L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.

61.3 Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

61.4 L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

61.5 L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.

61.6 Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 62 – Indulto

62.1 L'indulto può essere concesso dal consiglio federale in occasioni particolari.

62.2 L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sul reato. Non presuppone una condanna irrevocabile, può commutare la sanzione irrogata in altra più lieve, non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento stabilisca diversamente.

62.3 La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del consiglio federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

62.4 Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

62.5 L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 63 – Grazia

63.1 La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata.

63.2 La grazia è provvedimento di competenza del presidente federale.

63.3 La grazia si applica ad una sentenza irrevocabile ed opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa, non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

63.4 La grazia si chiede per iscritto al presidente federale con raccomandata con avviso di ricevimento, solo dopo aver scontato almeno metà della sanzione.

- 63.5 Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO

ORGANI DI GIUSTIZIA E NORME DI PROCEDURA CAPO I

NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

SEZIONE I

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Articolo 64 – Ambito di applicazione

- 64.1 Le norme del presente Titolo non si applicano ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Articolo 65 – Principi del processo sportivo

- 65.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti, anche ai sensi di quanto previsto dai Principi di giustizia sportiva emanati dal CONI.
- 65.1 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
- 65.2 I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 65.3 La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 65.4 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 65.5 Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

SEZIONE II

ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 66 – Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

- 66.1 Sono organi di giustizia presso la Federazione:
- Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali;
 - Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.
- 66.2 Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

- 66.3 Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.
- 66.4 La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
- 66.5 La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione.
- 66.6 Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma 4, con la Procura federale coopera la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Articolo 67 – Attribuzioni

- 67.1 È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
- 67.2 Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Articolo 68 – Commissione federale di garanzia

- 68.1 La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni

superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

68.2 Nei casi di cui all'art. 29 quinquies dello Statuto, la Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che ne dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi nazionali o territoriali, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento di Giustizia;

b) su istanza del Consiglio Federale che ne dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento di Giustizia;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 66, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

SEZIONE III ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 69 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

69.1 Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

69.2 L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 70 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

70.1 Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado; è pari ad euro 120,00 (centoventi/00) per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado.

70.2 Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.

- 70.3 Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
- 70.4 Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Articolo 71 – Ufficio del gratuito patrocinio

- 71.1 Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
- 71.2 Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

SEZIONE IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Articolo 72 – Poteri degli organi di giustizia

- 72.1 Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'Articolo 65.
- 72.2 Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittori.
- 72.3 Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
- 72.4 Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
- 72.5 Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Articolo 73 – Condanna alle spese per lite temeraria

- 73.1 Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- 73.2 Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Articolo 74 – Comunicazioni

- 74.1 Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
- 74.2 Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
- 74.3 È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
- 74.4 Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Articolo 75 – Segreteria degli organi di giustizia

- 75.1 Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
- 75.2 Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
- 75.3 Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il presente Regolamento di Giustizia e i regolamenti federali gli attribuiscono.

CAPO II – GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

Articolo 76 – Istituzione

- 76.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
- 76.2 I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Giudici sportivi territoriali.

Articolo 77 – Competenza dei Giudici sportivi

- 77.1 Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:




- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- 77.2 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Articolo 78 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

- 78.1 Il Giudice sportivo nazionale è competente per i tutti i campionati e le competizioni.
- 78.2 I Giudici sportivi territoriali sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
- 78.3 Il Giudice Sportivo Nazionale è composto da un componente effettivo e un componente supplente. I Giudici Sportivi territoriali sono tre: uno, denominato Giudice Sportivo per l'area nord, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgano nelle regioni della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna; un altro, denominato Giudice Sportivo per l'area centro, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgano nelle regioni della Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise; un altro, denominato Giudice Sportivo per l'area sud e isole, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgano nelle regioni della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Articolo 79 – Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

- 79.1 Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali o territoriali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 79.2 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 79.3 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.
- 79.4 Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.



Articolo 80 – Nomina nella Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa

- 80.1 I componenti della Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
- 80.2 Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'Articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI.

Articolo 81 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

- 81.1 I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 82 – Istanza degli interessati

- 82.1 L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
- 82.2 L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Articolo 83 – Fissazione della data di decisione

- 83.1 Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata senza ritardo e, comunque, entro il termine di 7 giorni.
- 83.2 Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Articolo 84 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

- 84.1 I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Articolo 85 – Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

- 85.1 Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
- 85.2 Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
- 85.3 La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 86 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

- 86.1 Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 86.2 Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
- 86.3 Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
- 86.4 Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
- 86.5 Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
- 86.6 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
- 86.7 Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
- 86.8 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
- 86.9 La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO III – GIUDICI FEDERALI**SEZIONE I****NOMINA E COMPETENZA****Articolo 87 – Istituzione**

- 87.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
- 87.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Articolo 88 – Competenza dei Giudici federali

- 88.1 Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
- 88.2 La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Articolo 89 – Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

- 89.1 I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 89.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 89.3 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 89.4 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
- 89.5 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Articolo 90 – Avvio del procedimento


- 90.1 I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
- a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 90.2 Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Articolo 91 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

- 91.1 Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
- 91.2 Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
- 91.3 Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 92 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

- 92.1 Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 92.2 Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.



Articolo 93 – Ricorso della parte interessata

- 93.1 Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
- 93.2 Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
- 93.3 Il ricorso contiene:
- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Articolo 94 – Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

- 94.1 Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
- 94.2 Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
- 94.3 L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
- 94.4 Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
- 94.5 L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
- 94.6 Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
- 94.7 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 93, comma 2 e 3 del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

*Alessandro Cherubini***Articolo 95 – Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso**

- 95.1 Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
- 95.2 Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 95.3 Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
- 95.4 Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Articolo 96 – Misure cautelari

- 96.1 Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
- 96.2 Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 101, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
- 96.3 Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 100 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

Alessandro Cherubini

96.4 Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Articolo 97 – Intervento del terzo

- 97.1 Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 97.2 L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
- 97.3 Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Articolo 98 – Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

- 98.1 L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
- 98.2 Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
- 98.3 Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
- 98.4 Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
- 98.5 Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
- 98.6 Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio da lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
- 98.7 La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 99 – Assunzione delle prove

- 99.1 Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
- 99.2 Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

- 99.3 Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
- 99.4 Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Articolo 100 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

- 100.1 Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
- 100.2 Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
- 100.3 Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 100.4 La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
- 100.5 La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
- 100.6 Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 98 e 99 del presente Regolamento.
- 100.7 Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
- 100.8 Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

- 100.9 Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
- 100.10 La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 101 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

- 101.1 Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 96, comma 2
- 101.2 Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
- 101.3 Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
- 101.4 Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
- 101.5 Il corso dei termini è sospeso:
- a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
- 101.6 L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
- 101.7 La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
- 101.8 Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
- 101.9 La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Articolo 102 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

- 102.1 Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
- 102.2 La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 102.3 La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 102.4 L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
- 102.5 In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
- 102.6 Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
- 102.7 In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO IV – PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I

NOMINA E FUNZIONI

Articolo 103 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

- 103.1 Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
- 103.2 L'ufficio del Procuratore federale si compone del Procuratore e di un Sostituto Procuratore.
- 103.3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 103.4 Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 103.5 Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 103.6 Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.

Articolo 104 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

- 104.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 89, comma 2, del presente Regolamento o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
- 104.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 89, comma 2, del presente Regolamento nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Articolo 105 – Attribuzioni del Procuratore federale

- 105.1 Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
- 105.2 Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
- 105.3 La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

SEZIONE II AZIONE DISCIPLINARE

Articolo 106 – Azione del procuratore federale

- 106.1 Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da questa previste, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
- 106.2 L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare

Alessandro Cherubini

- ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 109.
- 106.3 Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
- 106.4 Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
- 106.5 Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Articolo 107 – Prescrizione dell'azione

- 107.1 Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
- 107.2 La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
- 107.3 Fermo quanto previsto al precedente articolo 106, comma 5, del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:
- il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
- 107.4 I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
- 107.5 La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma

Alessandro Cherubini

sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Articolo 108 – Astensione

- 108.1 Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
108.2 L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Articolo 109 – Svolgimento delle indagini

- 109.1 Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
109.2 A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
109.3 La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
109.4 Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 106, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
109.5 Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Articolo 110 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

- 110.1 I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
110.2 L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo

acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

- 110.3 Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dal presente Regolamento.

SEZIONE III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 111 – Rapporti con l'Autorità giudiziari

- 111.1 Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente, ovvero vi provvede direttamente.
- 111.2 Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
- 111.3 Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
- 111.4 La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle sue specifiche attribuzioni. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Articolo 112 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

- 112.1 Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
- 112.2 Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Articolo 113 – Rapporti con la Procura generale dello sport

- 113.1 Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro

generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

- 113.2 La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
- 113.3 Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
- 113.4 In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VI – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Articolo 114 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

- 114.1 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 bis dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva.
- 114.2 Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
- 114.3 Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 114.4 Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, da delibere della Giunta nazionale del CONI nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del Codice della Giustizia Sportiva in quanto compatibile.
- 114.5 Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO VII – REVISIONE E REVOCAZIONE

Articolo 115 – Revisione e revocazione

- 115.1 Contro le decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
- 115.2 Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato

Alessandro Cherubini

accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

- 115.3 Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 115.4 Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
- 115.5 La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO VIII – ARBITRATO

Articolo 116 – Procedimento e decisione

- 116.1 Chi intende sottoporre una controversia al collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 48 dello statuto, deve inviare la relativa comunicazione, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla controparte, alla segreteria federale ed al Procuratore federale.
- 116.2 La comunicazione deve contenere:
- a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato;
 - d) la dichiarazione di accettazione dell'arbitro designato.
- 116.3 La controparte deve designare il secondo arbitro entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla segreteria federale ed al richiedente. La controparte, all'atto della nomina del proprio arbitro, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. Entro 20 giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del presidente del collegio arbitrale.
- 116.4 In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del presidente del collegio arbitrale, provvede il presidente della corte federale di appello; la nomina così fatta rimane ferma per l'intera durata del procedimento, anche nel caso in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima tardivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.
- 116.5 Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina, entro 20 giorni dall'indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni rassegnate successivamente all'emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulle decisione stessa.
- 116.6 La parte può ricusare l'arbitro che non ha nominato. Competente a decidere è il presidente della Corte federale di appello.

- 116.7 Il collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
- 116.8 Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
- 116.9 Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal collegio in relazione alla soccombenza.

Articolo 117 – Il lodo

- 117.1 Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente ed è quindi redatto per iscritto.
- 117.2 Esso deve contenere:
- a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
- 117.3 Il lodo è valido se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in riunione collegiale, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
- 117.4 Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
- 117.5 Il lodo deve essere emesso e depositato con le formalità prescritte dall'articolo 48 dello statuto.
- 117.6 Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal collegio arbitrale, è punita con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno.

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 118 – Entrata in vigore

- 118.1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dello stesso da parte dei competenti organi del CONI.
- 118.2 Entro dieci giorni dall'entrata in vigore, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
- 118.3 I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti.
- 118.4 Le disposizioni di cui agli artt. 66 commi 3 e 5, e 68, comma 1, si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere entro 30 giorni le conseguenti dichiarazioni, anche in relazione alle eventuali sopravvenute incompatibilità.

SOMMARIO

REGOLAMENTO.....	1
PARTE PRIMA.....	2
TITOLO PRIMO.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 – Doveri ed obblighi.....	2
Articolo 2 – Responsabilità diretta.....	2
Articolo 3 – Obbligo di denuncia e collaborazione.....	2
Articolo 4 – Principio del risultato conseguito sul campo.....	2
TITOLO SECONDO.....	3
CODICE DISCIPLINARE.....	3
CAPO I – INFRAZIONI.....	3
Articolo 5 – Infrazioni disciplinari e tentativo di infrazioni.....	3
Articolo 6 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria.....	3
Articolo 7 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali.....	4
Articolo 8 – Rifiuto di presentazione personale e di atti.....	4
Articolo 9 – Illecito sportivo.....	4
Articolo 10 – Doping.....	4
Articolo 11 – Manifestazioni atipiche.....	5
Articolo 12 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari degli organi giudicanti.....	5
Articolo 13 – Commutazione delle sanzioni pecuniarie.....	5
Articolo 14 – Violazione del vincolo sportivo.....	5
Articolo 15 – Fatti influenti sulla regolarità delle gare.....	5
Articolo 16 – Intemperanze dei sostenitori.....	6
Articolo 17 – Aggressione od offesa ad un ufficiale di gara.....	6
Articolo 18 – Altre infrazioni.....	6
CAPO II – SANZIONI.....	6
Articolo 19 – Sanzioni principali: elencazione.....	6
Articolo 20 – Sanzioni accessorie: elencazione.....	7
Articolo 21 – La deplorazione.....	7

Articolo 22 – L'ammenda	7
Articolo 23 – Perdita di una o più partite in un incontro intersociale	8
Articolo 24 – Perdita dell'incontro intersociale	8
Articolo 25 – Squalifica del campo	8
Articolo 26 – La penalizzazione di punti in classifica.....	8
Articolo 27 – Esclusione dal campionato o dal torneo a squadre.....	8
Articolo 28 – La non assegnazione o revoca di un titolo	9
Articolo 29 – La sospensione a termine da qualsiasi attività.....	9
Articolo 30 – La radiazione dell'A.S.A.....	9
Articolo 31 – L'ammonizione	9
Articolo 32 – L'ammonizione con diffida	9
Articolo 33 – La esclusione dalla gara	9
Articolo 34 – L'espulsione dalla manifestazione	9
Articolo 35 – La sospensione del tesserato	10
Articolo 36 – La sospensione a termine da qualsiasi attività.....	10
Articolo 37 – Provvedimenti cautelari. Rinvio	10
Articolo 37 bis – Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi.....	10
Articolo 38 – Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali	11
Articolo 39 – La radiazione del tesserato	11
Articolo 40 – L'indennizzo	11
Articolo 41 – Lo scioglimento del vincolo sportivo	11
Articolo 42 – La perdita del deposito cauzionale.....	11
Articolo 43 – L'esclusione dai rimborsi federali	11
Articolo 44 – L'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso	11
Articolo 45 – L'inibizione a termine a rivestire la maglia della nazionale	12
Articolo 46 – Inibizione a termine a svolgere funzioni di responsabile di squadra	12
Articolo 47 – L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore della nazionale	12
Articolo 48 – L'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore di una squadra	12
Articolo 49 – L'interdizione a termine dalle cariche federali	12
Articolo 50 – Durata delle sanzioni accessorie.....	12
CAPO III – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI	13

Articolo 51 – Criteri per la determinazione delle sanzioni.....	13
Articolo 52 – Recidiva	13
Articolo 53 – Circostanze aggravanti	14
Articolo 54 – Concorso di circostanze aggravanti.....	14
Articolo 55 – Circostanze attenuanti	14
Articolo 56 – Concorso di circostanze attenuanti.....	15
Articolo 57 – Valutazione delle circostanze	15
Articolo 58 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.....	15
CAPO IV – CAUSE DI ESTINZIONE	15
Articolo 59 – Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni.....	15
Articolo 60 – Prescrizione	16
Articolo 61 – Amnistia	16
Articolo 62 – Indulto	16
Articolo 63 – Grazia	16
PARTE SECONDA	17
TITOLO PRIMO	17
ORGANI DI GIUSTIZIA E NORME DI PROCEDURA	17
CAPO I – NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO.....	17
SEZIONE I.....	17
PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO	17
Articolo 64 – Ambito di applicazione	17
Articolo 65 – Principi del processo sportivo	17
SEZIONE II	17
ORGANI DI GIUSTIZIA.....	17
Articolo 66 – Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti.....	17
Articolo 67 – Attribuzioni	18
Articolo 68 – Commissione federale di garanzia.....	18
SEZIONE III	19
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	19
Articolo 69 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	19
Articolo 70 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.....	19
Articolo 71 – Ufficio del gratuito patrocinio.....	20
SEZIONE IV	20

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO	20
Articolo 72 – Poteri degli organi di giustizia	20
Articolo 73 – Condanna alle spese per lite temeraria.....	20
Articolo 74 – Comunicazioni.....	21
Articolo 75 – Segreteria degli organi di giustizia	21
CAPO II – GIUDICI SPORTIVI.....	21
SEZIONE I.....	21
NOMINA E COMPETENZA	21
Articolo 76 – Istituzione	21
Articolo 77 – Competenza dei Giudici sportivi	21
Articolo 78 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.....	22
Articolo 79 – Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.....	22
Articolo 80 – Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa.....	23
SEZIONE II.....	23
PROCEDIMENTI.....	23
Articolo 81 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali	23
Articolo 82 – Istanza degli interessati	23
Articolo 83 – Fissazione della data di decisione	23
Articolo 84 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati	23
Articolo 85 – Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali	24
Articolo 86 – Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello	24
CAPO III – GIUDICI FEDERALI.....	25
SEZIONE I.....	25
NOMINA E COMPETENZA	25
Articolo 87 – Istituzione	25
Articolo 88 – Competenza dei Giudici federali.....	25
Articolo 89 – Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi.....	25
SEZIONE II.....	26
PROCEDIMENTI.....	26
Articolo 90 – Avvio del procedimento.....	26
Articolo 91 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento	26

Articolo 92 – Fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento	26
Articolo 93 – Ricorso della parte interessata	27
Articolo 94 – Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni.....	27
Articolo 95 – Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso	28
Articolo 96 –Misure Cautelari.....	28
Articolo 97 – Intervento del terzo	29
Articolo 98 – Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale federale.....	29
Articolo 99 – Assunzione delle prove.....	29
Articolo 100 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello.....	30
Articolo 101 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	31
Articolo 102 – Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.....	32
CAPO IV – PROCURATORE FEDERALE.....	32
SEZIONE I	32
NOMINA E FUNZIONI	32
Articolo 103 – Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale	32
Articolo 104 – Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale.....	33
Articolo 105 – Attribuzioni del Procuratore federale	33
SEZIONE II	33
AZIONE DISCIPLINARE	33
Articolo 106 – Azione del procuratore federale	33
Articolo 107 – Prescrizione dell’azione	34
Articolo 108 – Astensione	35
Articolo 109 – Svolgimento delle indagini.....	35
Articolo 110 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione.....	35
SEZIONE III.....	36
RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT.....	36
Articolo 111 – Rapporti con l’Autorità giudiziaria.....	36
Articolo 112 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni	36
Articolo 113 – Rapporti con la Procura generale dello sport.....	36
CAPO VI – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT	37

*Alessandro Cherubini*

Articolo 114 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.....	37
CAPO VII – REVISIONE E REVOCAZIONE	37
Articolo 115 – Revisione e revocazione	37
CAPO VIII – ARBITRATO.....	38
Articolo 116 – Procedimento e decisione	38
Articolo 117 – Il lodo	39
CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI	39
Articolo 118 – Entrata in vigore.....	39

